

IL GOVERNO PONTIFICO
E LO
STATO ROMANO
DOCUMENTI

PRECEDUTI DA UNA ESPOSIZIONE STORICA

E RACCOLTI PER DECRETO

DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE

DAL CAV. ACHILLE GENNARELLI

AVVOCATO NELLA SACRA ROTA
GIÀ RESIDENTE DI COLLEGIO DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA ARCHEOLOGICA
DECORATO DELLA GRANDE MEDAGLIA D'ORO DEL MERITO DA S. M. IL RE DI PRUSSIA
MEMBRO DEL COLLEGIO FILOSOFICO E PALEOLOGICO
E PROFESSORE DI DIPLOMATICA E PALEOGRAFIA
NELLA REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PARTE PRIMA



TIPOGRAFIA F. ALBERGHETTI & C.^a

1860

glio del Gnudi, e che il Gnudi stesso raccomanderebbe; col quale soggetto riuscirà forse più spedito di conciliare il servizio e la sperata economia.

Ho il bene di confermare alle SS. LL. Illustr. la mia più distinta stima.
2 Ottobre 1855.

All' Illustr. Comm. Centrale
di Pubblica Beneficenza
Bologna

G. GRASSERLINI

CCCXX.

Sul rapimento del fanciullo Mortara non abbiamo trovato documenti, perchè le nostre indagini non si sono estese agli Archivi del S. Offizio. Quindi ci limitiamo a riprodurre per compimento di questa materia atti conosciuti, ma che sono la storia di un fatto che ha commosso il mondo per la sua enormità.

I.

ISTANZA PRESENTATA A S. S. PER LE MASI DE'LL' EM. CARD. ANTONELLI
IL 27 AGOSTO 1858.

Battesimo Padre

Momolo e Marianna coniugi Mortara, modenesi, orfani da oltre due mesi in Bologna del loro figlio Edgardo, come altra volta rappresentarono alla S. V. unidiano nell'annesso Pro-memoria, cui terrà dietro quanto prima un silabato relativo, le ragioni onde ne implorano la restituzione.

Voglia la S. V. assumerlo in benigna considerazione, perchè il conforto allo strazio d'una madre non giunga tardeo, ed abbia pace l'angoscia d'un padre, che dallo scorcio del p. p. giugno postergava ogni altra cura e da più settimane tratto in Roma, pellegrino del dolore, vi è fatto segno al compianto di tutti.

La vostra parola, Santo Padre, ispirata dalla giustizia della causa degli orfani, consoli i palpimenti, ai quali tristemente rispondono i timori e lo spavento di tante famiglie israelite sùdite sempre devote della S. V. Pronunziatela, Beatissimo Padre, pronunziatela agli sconfortati supplicanti, che genuflessi dinanzi al trono della S. V. le virtù onde ha sì gran vanto adorano e benedicono.

Che della grazia ec.

II.

PRO-MEMORIA

Il 25 Giugno del corrente anno 1858, in Bologna venne strappato a' suoi genitori israeliti il fanciullo Edgardo Mortara, di non ancora anni 7 (allega-

gato N. 1), adducendosi che il medesimo fosse stato battezzato clandestinamente. Il desolato padre domando più volte, ma sempre invano, le minute circostanze del fatto, per cui lo si privava del figlio. Solo dopo varie settimane conobbe per indiretta via, che ad Anna Morisi, già serva di casa, uscì detto, molti mesi addietro, con altra fantasia di avere, ad istigazione di certo Sig. Lepori droghiere, battezzato, nuno presente, il bambino Edgardo, caduto sull'età di un anno gravemente malato, e che un tale discorso ebbe luogo in occasione che essendo per morire altro figlio dei Mortara, veniva la Morisi interessata da quell'altra serva a conferirgli il battesimo, il che essa non volle fare altrimenti.

Il Mortara dinanzi a cotale esposizione del fatto trova da osservare:

1. Che veramente l'Edgardo nell'età poco più d' un anno ammalò, ma di semplice febbre vermicosa, tanto comune ai bambini, onde lo stato di lui non era per insvegliare seri timori in chiechessa (alleg. N. 2). Non esisteva dunque la condizione in cui la Chiesa permette di battezzare i bambini degli infedeli, *inertis parentibus*, cioè la fondata certezza di morte inevitabile. Infatti sarebbe in contraddizione colle massime della Chiesa sull'autorità paterna di cui più innanzi i credersi già autorizzato, prima che la vicina morte non vada sottraendo i figli all'autorità dei genitori.

Supposto un momento che la evidenza della poca entità di quella malattia bastevole ad impedire ogni inquietudine nei parenti dell'Edgardo, non rifuggesse al pensiero della troppo amorvole fantasia, non è già egualmente supponibile che dinanzi all'altrui falsa estimazione, possa una legge declinare dalla verace essenza dei rapporti stabiliti alla sua applicazione.

2. L'avvenimento, tal quale narrasi, non diè luogo ad esame, non a confronto di testimoni. Mentre è assiona giuridico che *quanto crimen est gravissimum presumptionibus debent esse corroborata, quia ubi maior periculum, ibi cautius est agendum* (abb. Panormitan.), e mentre non si priverrebbe mai alcuno giudizialmente del più lieve possesso, senza il corredo d'irrefragabili prove, si vorrà ora a semplice e nuda assertiva di una fantasia, stabilire un fatto, cui si darebbe per conseguenza di orbare un padre ed una madre della loro prole? E per vero non mancano gravi autori in materia canonica, i quali nella sola circostanza della deficienza di testimoni, scorgono sufficienti ragioni per dichiarare la nullità di simili battesimi.

Felga super decret. lib. v. Rit. 6. cap. xv. ibid. (in note). Si pur (Jadara) fuerit per secularem baptizatus testibus non existentibus, talis pur non dicitur baptizatus. Ita Petrus de Ancha tractatu de Jureto (p. 3. cap. 2. N. 6) ubi late discutit hanc difficultatem.

3. La Morisi ha parlato dopo cinque anni di assoluto silenzio sull'accaduto. Perciò non è infondato il sospetto che essa abbia potuto non ricordare perfettamente di avere in allora adempiuto a tutte le esigenze del rito battesimale colla gelosa precisione richiesta alla validità di questo sacramento; tanto più che in detta epoca essa, non ancor giunta al sedicesimo anno di età, trovavasi rozza ed inesperta quant'altre mai.

Premesse queste brevi considerazioni sul merito del fatto, avuto riguardo alla sua legale autenticità ed al reale aspetto delle cose, si passerà agli argomenti generali, dai quali traggono altresì conforto i coniugi Mortara, che le

benigne autorità, cui è devoluto il sentenziare, siano per restituire ad essi il figlio.

È cosa ormai da veruno ignorata che lo spirito del Cristianesimo è spirito di mansuetudine e di carità. Quantunque sia la più operosa fra tutte le religioni in procedere sempre nuovi proseliti alle sue dottrine, non havvi in essa principio che direttamente ed indirettamente autorizzi d'impiegare all'uopo la violenza, o che piuttosto non manifesti un'aperta avversione all'uso di tutti gli altri mezzi, che non siano la persuasione e la dolcezza.

Certo che fra i sensi di giustizia e di umanità, onde rifugge il Cristianesimo, non poteva mancare la consacrazione religiosa di quel principio di ragione che prescrive l'assoluta inviolabilità dell'uomo nel foro della sua coscienza. Iddio, cui basterebbe un solo atto dell'eterno volere per isconvolgere l'attuale ordinamento delle cose, permette che più religioni esistano sopra la terra, mentre una sola deve essere, secondo la quale Egli gradisce il culto degli uomini. Le convinzioni in noi trasfuse sulle ginocchia della madre, fan credere a ciascuno che la sola strada da lui seguita, è quella tracciata da Dio a servire Iddio, cui per ciò si temerebbe tradire col distaccarsene.

È dunque sempre un nobile motivo quello che ci tiene attaccati alle avite credenze, perchè l'uomo non si arrenda mai all'errori che gli sombrano tale. E male opererebbe la forza dove ha esclusivo domicilio la persuasione: una religione imposta equivarrebbe all'avversione ed al disprezzo della religione stessa. Il Signore, che dava all'uomo il libero arbitrio, solo gradisce le offerte volontarie, e se atroce ingiuria sarebbe cotale violenza contro il diritto di natura, non meno grave offesa recherebbe anche da lato lato alla Divinità, presumendo sostituirsi al di Lei volere, quasi a correggere gli ordini impercussibili della sua Provvidenza.

Basandosi in questo potentissimo aggravi di mitezza e di tolleranza universale, la Chiesa fu del continuo in sull'avviso per condannare il poco illudato zelo di coloro che avessero creduto guadagnare merito appo Dio colla forzata conversione degli infedeli. E per vero dal momento che i principii teologici del cristianesimo davano come propria conseguenza quel solenne principio di morale: *Amo il prossimo come te stesso*, stabilivasi, qualunque ne fosse la credenza sul destino riservato agl'infedeli dal Giudice Supremo, e che il fatto della religiosa loro esistenza poteva bensì apparire una sventura agli occhi della Chiesa, non mai un delitto da punirsi col misurare per essi una stregua di giustizia diversa da quella usata pei cristiani nei rapporti molto meno della ragione naturale. Ora è indubitato che i potenti motivi, onde vengono impediti con tanta severità i battesimi non volontari, rimangono nel primo loro vigore anche di fronte all'azione consumata, poiché il vincolo risultante dalla esecuzione di un fatto, non obbliga a senso di qualunque legge, chi non prestò il suo volere all'atto di cotale esecuzione, nè può l'abuso seguito delle cose più sacre alterare i rapporti della giustizia, eterni ed invariabili, per determinare che la violenza pesata alle sue bilancie non sia sempre violenza.

Il battesimo amministrato all'adulto, il quale non vi abbia prestato il proprio consenso, è pertanto ritenuto nullo; e perchè non si giudicherebbe egualmente quello amministrato ad un bambino, *in vitis parentibus*? L'atto cui diedesi luogo verso l'uno e verso l'altro non è abbominato in pari grado dal-

la Chiesa? non viola in egual modo le norme del suo governo? O forse è meno inconcussa, meno certa ed assoluta della padronanza che l'uomo ha di se stesso, l'autorità di un padre verso i proprii figli? Ma non v'ha nulla che possa meglio appartenereci dei figli, sangue del sangue nostro, parte migliore di noi destinata a continuare la nostra esistenza per la catena delle generazioni, sacro deposito a noi affidato dalla Provvidenza per doverne adì rispondere ad essa. Nello integro sviluppo delle facoltà che costituiscono l'uomo, dando la capacità morale delle proprie azioni, il figlio rimane vincolato al padre solamente pei legami del rispetto, della gratitudine, e dell'amore, ma prima c'egli abbia raggiunto questo periodo della vita, nè le divine nè le umane leggi non riconoscono in lui personalità distinta da quella del padre.

La educazione della prole, primo degli obblighi inerenti al nome di padre, è l'oggetto in cui assume più di solennità e di vigore la potestà paterna, onde il figlio nato per decreto providenziale da un israelita, deve essere per tutti israelita, fino a tanto che non voglia altrimenti il padre od egli stesso, fatto adulto, e perciò non v'ha potere che valga nei termini del giusto e dell'onesta, ad imporgli altre credenze di quelle ricevute dall'ingenuamento paterno, quando la volontà del genitore è sua volontà, allo stesso modo, che non varrebbe quando egli fosse emancipato a se stesso (V. S. Thom. III. Quæst. 67).

Non potrebbe essere più preciso e perfetto, secondo che afferma l'angelico Dottore, il parallelo dell'uno e dell'altro attentato, dimanzi agli ordini immutabili della giustizia, e quindi come non si saprebbe avvisare cagione di differenza nella colpeabilità di chi amministra il battesimo all'adulto non volente, e di colui che l'adopera in un fanciullo, ad onta del paterno volente, così non è dato conoscere per qual titolo non abbia a giudicarsene eguale l'effetto in ambedue i casi.

Fosse dirà taluno che il diverso giudizio avrà in ciò fondamento che il bambino, incapace ancora di ferme convinzioni, non subisce azioni coattive nella sua coscienza, ed è ben facile rivolgerne i pensieri ad una novella fede, la qual cosa non potrebbe egualmente avvenire di un adulto. Si oppone in primo luogo, che non molto vi sarebbe a calcolare poi volati effetti sull'accennata diversità di condizione conforme sentenzia S. Tommaso con altri autorevoli scrittori. (S. Thom. 3. Quæst. 67). *Est periculum filios infidelium baptizare, qui facili ad infidelitatem redire possunt propter naturalem affectum ad parentes. E periculosum baptizare filios degl'infedeli, i quali possono facilmente tornare alla loro religione in forza del naturale affecto verso i parenti.* Ugolino, *De Offic. et potest. Episcop.* par. 1, cap. 23. *Filii Hebræorum qui usum rationis non habent, in vitis parentibus baptizandi non sunt, ut dicit Glossa in cap. Judæorum 28. quæst. et sequitur cum Abb. in cap. sicut judæis et rubric. in Clement. 1. § 8; quæst. 5. de Judæis, et S. Thom. 22. quæst. 10, 12, ubi contrariam opinionem jure naturali repugnare asserit, et consuetudine Ecclesie, quando quidem periculum est ut grandiores facti fidem deserant. Hanc opinionem magis communem receptam etiam testatur Felix in Cap. sicut Judæis n. 1 et per bullam Martini V.*

Ugolino, Degli uffici e della potestà del vescovo. Parte I. cap. 23.
Non debbono essere battezzati contro il volere de' genitori i figli degli Ebrei che non hanno ancora l'uso della ragione, come disse il Gloss. nel capitolo

de Judaeis 28, lett. I. E viene seguito da Abb. nel capitolo siccome agli Ebrei, ecc., e nella rubrica in Clement. l. § 8. Quest. 5. de Judaeis, e san Tommaso 22, quest. 10, art. 12, dove dice che l'opinione contraria ripugna al diritto naturale, e alla consuetudine via della Chiesa, quando vi è pericolo che, diventati più grandi, non abbandonino la fede; e si fa fatta opinione essere più comunemente accettata, lo asserisce anche Felyn nel Capit. Sicut Judaei, numero 4 e dalla bolla di Martino V.

In secondo luogo non si discorre qui di esaminare quello che potrà accadere sull'animo del fanciullo, non definibile d'altronde con precisione vedendo la tesi indistintamente sull'età minore. E invece proposito di riconoscere quanto avviene riguardo al padre, la cui volontà è per ogni ordine di legge volontà del figlio. Finalmente qui non si tratta di stabilire la estrinseca opportunità di un dato sistema di condotta, onde pigliare le mosse dal prudente esame del possibile e dell'effettuale. E bensì questione di un fatto da bilanciarsi cogli eterni principj del giusto e dell'onesto, superiori a qualunque umana contingenza. E questione di due diritti, riconosciuti in pari grado, l'inviolabilità dei quali verrebbe negata all'uno colla giustizia resa all'altro.

Quella religione adunque, innanzi al cui mite discernimento sparisce nei rapporti di questa vita, il cristiano e l'infedele per rimanere l'uomo coi sentimenti, colla dignità dell'uomo, coll'immagine di Dio nell'anima sua immortale, potrebbe non avere confermato uno de' suoi decreti, qualunque sia l'evento e l'individuo cui si riferisca, ai principj assoluti dell'ordine morale? E dove proclamando la carità universale faceva guerra a tutti gli abusi della forza, vorrebbe mai convalidare un atto eseguito in sprezzo de' suoi comandi per strappare un figlio dal cuore de' genitori israeliti, a costo fors'anche della loro esistenza? e convalidarlo nel tempo stesso che, solo cangiata una circostanza meramente estrinseca, lo giudicherebbe irrito e nullo? E mentre di fronte a tante eresie ed alle orgie del filosofismo, anatemiava le micidiali dottrine che attaccavano la società nelle sue basi, la famiglia e la proprietà, avverrebbe mai per essa che il genito della desolazione sorgesse fra i vincoli spezzati della famiglia per accusare una somma ingiustizia?

Altro argomento onde i coniugi Mortara ripetono la restituzione del figlio, è nelle volute condizioni perchè il battesimo imprima indelebilmente il suo carattere, il quale argomento è d'altronde quello stesso dell'autorità paterna, guardato sotto diverso punto di vista.

Queste condizioni sono adunque stabilite nel concorso della materia, della forma e della volontà. Quando fra varj requisiti stabiliti indissolubilmente all'efficacia di un dato atto, fosse permesso bilanciare il grado comparativo della loro importanza, e senza dubbio che l'ultimo accennato avrebbe a giudicarsi come il più necessario. E per vero la Chiesa riconosceva eziandio, oltre il battesimo di sangue, quello consistente nel semplice desiderio (Tertull. baptisma sui Origen. in Joh. T. N. 26. S. August. de bapt., cap. 4). Fu nell'idea di questo battesimo che S. Ambrogio riconfortava i pensieri di coloro che avessero dubitato intorno alla salvezza dell'imperatore Valentiniano, ucciso prima di essere battezzato... *Orat. funeb. in obitu Valentin. N. 31. Audis vos non velle propter quod non acciperis sacramentum baptismatis. Dicitis mihi, quid aliud in nobis est, nisi voluntas, nisi petitio? Atqui etiam dudum hoc*

votum habuit, ut antequam in Italiam venisset, initiaretur et proxime baptismum se a me velle significaveris.

Il costume della Chiesa fino dai primi secoli, di non conferire il battesimo agli infedeli se non dopo una faultata istruzione ed un'ateggiamento sostenuto a lungo, dimostra all'evidenza che si vuole fede ben salda ed illuminata volere a poter conseguire il sacramento del battesimo. In ordine all'infante senza ragione per credere e senza volere per determinarsi all'atto, supplisce la fede e la volontà dei parenti, ritenuta a ragione interpretativa della sua, in assoluta dipendenza ch'egli è dai medesimi.

Nel caso di cui si tratta, non sarebbe intervenuta alla consumazione del presente battesimo la volontà espressa del battezzato, trattandosi di un bambino in età poco più d'un anno. Certo egualmente che non vi avrebbe avuto luogo volontà interpretativa, dacché i genitori dell'Edgaro costituiti esclusivamente nella facoltà di assentirlo, erano e sono alieni da ciò, come seguaci del mossismo.

È dunque evidente la mancanza di una delle condizioni sine qua non ad effettuare il sacramento, e così la ragione di restituire l'Edgaro a suoi parenti. Qui ritorna di necessità il paragone già stabilito fra il Battesimo dell'adulto e quello del fanciullo. L'uomo che non diede mai indizio di essere inclinato alla fede, battezzato che egli fosse dormente, non lo si considererebbe tenuto al cristianesimo, essendo mancata, col di lui assenso, una delle prerogative necessarie ad imprimere il carattere al sacramento. Ma nel fatto in questione, un tanto parimenti siffatto requisito: e perchè se ne giudicherebbe altrimenti? Qui ci si risponderà che l'autorità della Chiesa supplisce al difetto della volontà paterna. Ma ciò essendo, e perchè non supplira alla deficienza della volontà diretta, e quindi non sarà valido anche il battesimo amministrato nel sonno dell'adulto? Perfettamente eguale in ambo i casi lo stato passivo del battezzando, omniamente eguale la deficienza della richiesta intenzione: e si negherà in ordine al primo, ciò che si ammette per il secondo? Esisterebbe mai un principio che in faccia alle medesime circostanze dovesse spiegare diverse ed opposte conseguenze? Inoltre non si saprebbe spiegare il concorso di questa volontà là dove si tratta di avvalorare ciò che avviene in opposizione colla medesima. Ed infatti alla stregua di una tale opinione, non sorgerebbe più ostacolo per conferire il battesimo a tutti gli infedeli, volenti o non volenti, giacchè non avendosi altro di mira, se non che il conferimento del battesimo, questo troverebbesi adempiuto in qualunque ipotesi colla sola intenzione dell'imperante.

È evidente d'altronde in termini di ragione di fatto che i moti di una volontà sono operativi unicamente sul campo abbracciato dalla potenza che li corrisponde. Ora la volontà efficiente della Chiesa in ciò che riguarda le rispettive sanzioni religiose, è solo presumibile dove le convenienze recano, nelle proprie convinzioni, il suggello del suo spirituale dominio; onde circa il battesimo dell'infante *inerte parvulus* potrà ben dirsi aver supplito l'intenzione della Chiesa, quando i genitori sono nel grembo della Chiesa stessa, e perciò obbligati dal vincolo di solidità a seguire ciecamente quello che essa prescrive, non già dove i medesimi non sono subordinati, come è del caso in proposito, alla sua spirituale giurisdizione, trovandosi in faccia a lei nel-

L'interesse stesso dell'autorità paterna sulla coscienza dei figli, possesso condizionato da lei, riconoscimento e segnato al rispetto universale. Non essendo i genitori dell'Edgardo soggetti all'impero spirituale della Chiesa, né avendo perciò supplied (quanto per certo l'allegato battesimo) al mancato loro assenso, l'intenzione della medesima, in cui non va confusa la loro volontà, apparendo da ciò indubitabilmente la deficienza di uno dei tre requisiti, onde si compie l'atto sacramentale, ed essendo tale difetto per invalidarlo in un adulto, non sarebbe egli motivo sufficiente per invalidarlo nel piccolo Edgardo, restituendolo così alle preghiere dei genitori?

Chi scrive non avrebbe rivolti i pensieri a siffatti ragionamenti qualora non gli fosse occorso un valvole appoggio nelle dottrine di egregi e venerati scrittori, i quali finirono per sanzionare la nullità dei battesimi *invita parentibus*, o veramente quando non avesse rinvenuta l'applicazione di simili dottrine in epoche vicine o lontane per parte delle varie autorità secolari ed ecclesiastiche.

Il Bursatto nel Consil. 231, n. 6, narra il fatto che qui si riporta così estesamente sue parole: « Hoc primum probatur altero decreto Martini V, Hebrais anno 1429 concessio, quo, inter cetera disponit, neminem ex Judais, cum discretionis capax non fuerit, sine expresso parentum, aut altero eorum consensu non baptizari. . . Secundo, ex quadam sententia lata in una causa a pontifice Paulo III, ab eo delegato anno 1539, dum puer hebraicus filius aetatis annorum septem baptizatus invita parentibus fuit, et per sententiam restituit in contradictorio iudicio donec aetatem duodecim annorum compleverit, praestata per eos fiduciosum de illo tum episcopo presentando, et de non subornando vel retrahendo eum a Christiana religione ».

Questo primamente viene provato da un altro decreto di Martino V, dato agli Ebrei nell'anno 1429, nel quale tra l'altro così dispone che uno degli ebrei fosse battezzato senza espresso consentimento dei genitori o di uno di essi quando non fosse capace di discrezione.

In secondo luogo si comprova da una sentenza data in una causa forense, confermata e passata in giudicato, ed eseguita, proferita sì dal re che dal pontefice Paolo III da lui delegato nel 1539, nel caso che un giovinetto ebreo minore dei 7 anni venne battezzato contro volontà de' parenti, e fu restituito per sentenza dopo giudizio contraddittorio fino a tanto che non avesse compiuto l'età dei 12 anni, prestandosi da essi cauzione di presentarlo in tale epoca al vescovo, e di non subornarlo e ritrarlo dalla religione cristiana.

Per altra sentenza del cardinal Francesco Sfondrati, seguita in Roma il 27 giugno 1547 e registrata negli atti di Pietro Reverio pubblico notaio, fu decretata la restituzione dell'Angelo e del Samuele fanciulli israeliti, quantunque battezzati, ad un certo Vitale loro legittimo tutore, depositati prima da esso dugento scudi d'oro, qual garanzia dell'obbligo assunto di presentare a chi di ragione i due pupilli per farne interrogare la volontà sulla religione da seguire, tostò che avessero compiuto il dodicesimo anno della loro età.

Il 10 febbraio 1639 il vicario di monsignor Angelo Maffei vescovo di Casale, emano, per ordine della S. Congregazione de' vescovi, una notificazione, ove oltre le pens comminate a quelli che ardissero battezzare i fanciulli ebrei,

invita parentibus, si dichiara ezianho che non verrebbe riconosciuto valido l'abusato atto sacramentale (All. n. 3).

L'anno 1728 l'inchiesta di Torino ordinò che fosse restituita ai genitori una lattante battezzata dalla balia cristiana (questo fatto rilevato da una supplica degli israeliti del littorale Friuli austriaco a S. E. R. monsignor Paolucci, legato a latere del sommo pontefice l'anno 1739).

A Roma nel 1840 si presentò la forza armata presso i coniugi Crémieux, israeliti francesi, richiedendo una loro neonata perchè battezzata a Fiumicino. La bambina non fu voluta consegnare, e la superiore autorità, dopo maturata discussione, non fece altra domanda ai genitori.

Carlo V imperatore concedeva l'anno 1740 agli Ebrei di Gorizia il seguente scritto:

« Tutti gli Ebrei assieme uniti nel nostro Friuli e littorale austriaco domiciliati, hanno umilmente supplicato ad inhibire tali attentati, con successivamente ordinare che tali creature in simile maniera battezzate debbano senza dimora ai loro genitori restituirsi, perfino che arrivati loro all'età di anni 14, siano in istato da potere da se soli eleggere una religione. Disapprovando noi ora gli attentati predimostri tendenti contro la legge della natura e religione, ed in conseguenza volendo che gli Ebrei sopra nominati restino in tutto e per tutto mantenuti nei privilegi Cesarei a' medesimi concessi, perciò si ha clementissimamente ordinato che per primo si debba insistere debitamente affinché vengano subito restituiti alli sopra divisi Ebrei, e nella potestà de' loro genitori, le creature nella maniera prescritta rapite, e che di presente forza vengono ancora trattate; nell'avvenire poi sotto pena sensibile » ec.

La stessa premura dimostrò S. M. Amedeo re di Sardegna. Difatti nel suo Codice regio, dato alle stampe il 1729 fece inscrivere il seguente articolo.

« Che i fanciulli ebrei, contro il paterno volere battezzati, debbano riconoscersi ai genitori, inflitta la pena di tre tratti di corda e di scudi 300 d'oro al cristiano che battezzasse e detenesse la creatura ».

Il 16. fra i capitoli onde gli israeliti furono ricevuti in Rovigo ha le seguenti parole: « Che niuno possa disviare alcuno de' suoi figli senza il volere del padre e madre sotto niun pretesto, anco il battesimo, nemmeno niuno di casa sua, di meno età di anni 12, e disviandolo, tutto quello che si facesse nella persona di quelle creature, non sia di alcun valore ».

Nell'anno 1852 alla famiglia israelita Fincherli di Verona, fu comandato di consegnare all'autorità ecclesiastica una fanciulla battezzata di 5 anni dalla nutrice e dalla cameriera. Dopo di avere potuto allontanare la ragazza, il padre umilto riverente istanza, perchè si desistesse da ogni richiesta. Gli fu accordato, a patto che giunta questa sua figlia all'età di 14 anni, l'avrebbe presentata a chi di diritto per sentire da lei se voglia seguirne nella religione del padre o abbracciare la cattolica. Potrebbero forse aggiungersi ulteriori esempi analoghi ai precedenti, qualora non fosse mancato il tempo alle ricerche, ove fosse meno di difficoltà per eseguirle con utile risultato; ma non è però il narrato fin qui a manifestare, che anche in questo meno propizio alle sorti degli israeliti, né certo così illuminato come la nostra dal benefico sole della civiltà, lo zelo fortemente sentendo della religione condannava di nullità quegli atti sacrileghi, non che il falso zelo, o veramente l'odio e la vendetta ascosi in mac-

file sembianze, che cercavano di gettare l'afflizione senza conforto tra le famiglie israelitiche, spogliandole irrimediabilmente, contro le umane e le divine istituzioni, dei cari oggetti della paterna tenerezza. Ed oggi avrebbero meno a sperare i genitori dell'Edgaro; mentre lo stesso verace zelo disposto a più alti e squisiti sensi di ragione e di umanità, può farlo nel cuore e nella mente della suprema autorità, giudice della loro causa?

Non era forse dopo avere interrogata l'oracolo della Chiesa che principi tanto devoti della cattolica religione emanavano le accennate disposizioni ad invalidare i battesimi abusati negli infanti Israeliti? E non era la voce della Chiesa quella di vescovi e sommi pontefici, quando esprimevano con quella stessa sentenza i medesimi atti? la desolazione di un padre, l'angoscia monomaniaca di una madre sulla perdita di un loro figlio, sarebbe già un grave argomento di mite consiglio nell'alto governo di quella religione che ha viscere di umanità per ogni sventura.

Ma non è solamente il grido del dolore che invoca per i coniugi Mortara la restituzione del loro Edgaro, è ancora il sentimento della paterna autorità che ebbero inviolabilmente da Dio, e che inviolabile fu proclamata da questa religione, è l'elucubrata argomentazione di eletti ingegni, onore e decoro delle ecclesiastiche dottrine, è l'esempio autorevole di un passato, ove ben altro che non al presente era la pubblica ragione dei sociabili rapporti, è la giustizia, la mansuetudine, la carità, che han fede nella mente e nel cuore del magnanimo Pontefice e dei suoi degni ministri, cui spetta il decretare sull'invocata restituzione.

III.

RICOVERO FATTO DAL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ISRAELITI DI FRANCIA
ALL' IMPERATORE NAPOLEONE III.

Il Consiglio generale degli Israeliti di Francia implora l'appoggio di V. Maestà in favore di una famiglia straniera, vittima di una violenza odiosa che si compiva or son due mesi circa quasi all'ombra del nostro glorioso vessillo, e sotto gli occhi de' nostri bravi soldati. Il 21 giugno, nella città di Bologna, prendemmi pontifici accompagnati da un agente di polizia penetravano presso un sig. Mortara, negoziante israelita, e col mezzo della sorpresa e del terrore, seguita ben tosto dalla desolazione di quella pacifica famiglia, gli rapirono suo figlio dell'età di sei anni per rimetterlo fra le mani dell'insidiosatore.

Gosa era dunque avvenuto per motivare una tale pena? Una servente aveva dichiarato che due anni prima vedendo il giovane Mortara in pericolo di morte, gli aveva amministrato il battesimo. Ciò bastò nel pensiero degli agenti del governo romano, trascinati senza dubbio da uno zelo cieco, per togliere il fanciullo alla tenerezza della sua famiglia e alla fede de' suoi padri.

Dopo questo momento il giovane Mortara è restato perduto per i suoi. Né le disperazioni della madre, a cui, se ci si dice il vero, l'eccesso del dolore ha tolta la ragione, né le suppliche e i passi infaticabili del padre non hanno potuto muovere i rapitori.

In questa situazione gli Israeliti liberi del Piemonte, mossi da compassione

per il loro infelice confratello di Romagna, hanno rivolto gli occhi verso la Francia e il suo magnanimo Imperatore.

Essi hanno invocato il suo nome come il rifugio di tutti gli oppressi, come l'appoggio di tutti i deboli, come un talismano meraviglioso; davanti il quale si dissipano le tenebre e si calmano i furori dell'intolleranza.

Noi abbiamo la convinzione, o Sire, che la loro speranza non sarà delusa. Vostra Maestà degnarà accogliere questo voto come un omaggio partito dal cuore, e che solo è di già un titolo alla vostra augusta protezione: Voi non vorrete che fra le mura di Roma, ove le nostre truppe dispiegano le loro aquile immortali, si possano calpestare i diritti i più sacri della famiglia e della coscienza, e che un atto che sembra impossibile nel bel mezzo del secolo della civiltà sia consumato in una maniera irrimediabile.

In un momento in cui l'Europa fremde ancora d'indignazione alla memoria del massacro di Djeddah, non è fornire al fanatismo musulmano un argomento pericoloso, quello di soffrire nella metropoli della cristianità il ratto abominevole che noi abbiamo il dolore di denunciare all'anima generosa di Vostra Maestà?

IV.

INDIRIZZO DELL'ALLEANZA CRISTIANA UNIVERSALE AL PAPA
TRASMESSA IL 26 OTTOBRE 1858.

SANTO PADRE,

Una disgrazia domestica, elevata quasi all'altezza di una calamità universale, preoccupa in questo momento l'attenzione dei popoli.

Ecco ciò che si apprende con istupore:

Il fanciullo Mortara, nato a Bologna (Stati della Chiesa) da parenti israeliti, secretamente battezzato in culla, dicesi, da una servente cattolica, ed oggi dell'età di circa sette anni, vien tolto alla sua famiglia dall'autorità civile ed ecclesiastica di Bologna, per la ragione, dicono gli apologeti di questo fatto, che essendo divenuto cristiano col mezzo del battesimo, il fanciullo ha il diritto di essere protetto nella sua fede contro l'influenza de' suoi parenti israeliti.

È a proposito di questo avvenimento, S. Padre, che i membri dell'Alleanza cristiana universale, vengono rispettosamente a farvi intendere i loro gemiti e i loro voti.

Appartengono a diverse chiese i membri dell'Alleanza cristiana universale sono uniti fra essi dalla professione solenne di questi tre principii evangelici: Amore di Dio, creatore e padre di tutti gli uomini.

Amore degli uomini, creature immortali e figli di Dio.

Amore di Gesù Cristo, figlio di Dio e salvatore degli uomini.

È al nome di quei principii di fede e di attività cristiana e all'esempio del Salvatore che insegna all'Israelita a riconoscere suo prossimo un Samaritano, che i membri dell'Alleanza cristiana universale estendono in comune la loro azione fraterna sopra ogni sventurato ch'essi possano servire, qualunque sia la sua credenza e la sua nazionalità.

La missione ch'essi imprendono ora, o Santo Padre, è al primo posto de' doveri che loro impongono i principi della loro alleanza. È il rispetto dell'autorità paterna ch'essi veggono oltraggiato in ciò ch'egli ha di più sacro, sono i diritti della coscienza che non si possono giammai impunemente sconoscere, e che sono proclamati altamente dalle costituzioni de' popoli i più illuminati, ch'essi intendono invocare e rivendicare, appoggiandosi soprattutto sugli insegnamenti de' principi i più positivi del cristianesimo, per cui i membri dell'Alleanza cristiana implorano da voi, Santo Padre, la restituzione del giovanetto Mortara a' suoi parenti.

Se l'eccesso di zelo commesso a riguardo di questo fanciullo prima da una servente, poscia dai funzionari pubblici, e dalle autorità religiose dipendenti dalla S. Sede, poteva ottenere la vostra sanzione sovrana, o Santo Padre; se i reclami de' suoi parenti, appoggiati da una così viva manifestazione dell'opinione pubblica, s'innalzavano invano fino al trono del sovrano pontefice; se le asserzioni di quelli che sostengono questo ratto come legittimo ed anche obbligatorio dovessero ricevere una conferma definitiva, noi non possiamo pensare senza una viva inquietudine a tutti i pericoli che ne risulterebbero per la fede cristiana, senza parlare del dolore che ne risentirebbero moltissimi fedeli e de' dubbi e delle diffidenze, che per conseguenza sorgerebbero nella loro mente; oltre di che non si vedrebbero gioire gli avversari della religione cristiana, se il Capo supremo del cattolicesimo desse l'appoggio della sua approvazione a un atto direttamente contrario alla morale pubblica e alla legge di tutte le nazioni civilizzate?

Inoltre se bastasse un battesimo amministrato clandestinamente ad un fanciullo, e alla insaputa della sua famiglia, oppure la tardità e sospetta dichiarazione di una fantesca che pretende aver conferito un tal battesimo, per autorizzare il ratto di questo fanciullo ai suoi parenti, quali non dovrebbero essere d'ora in avanti i timori e le ansie di una moltitudine di famiglie in tutti i paesi ove l'autorità religiosa che professa una simile dottrina fosse abbastanza potente per farla mettere in pratica?

Noi, Francesi, vedremo allora percosci dal medesimo colpo in Francia, non solamente i musulmani divenuti compatriotti nella più importante delle nostre colonie, non solamente i protestanti i cui avi subirono altra volta quei medesimi trattamenti odiosi e le medesime torture morali, e ai quali non bisogna far prevedere il ritorno di que' giorni di angoscia e di lutto, non solamente i cristiani greci e scismatici al punto di vista della Chiesa cattolica, ma ancora i cattolici medesimi, di cui, per motivi più o meno fondati, si potrebbe sospettare la purezza della loro fede, e riguardare l'educazione cristiana de' loro figli come in pericolo sotto la direzione paterna.

Non ha guari, noi difendemmo presso S. M. il re di Svezia la causa della tolleranza e dell'equità, in favore di qualche donna convertita al cattolicesimo, e per questo motivo legalmente colpita in Svezia d'una grave condanna.

Oggi è al Capo supremo e venerato del culto cattolico, che noi indirizziamo una simile supplica ispirata dal medesimo sentimento cristiano.

Recentemente un fanciullo di parenti cristiani è stato sottratto dalla sua famiglia da un discepolo del corano.

La nuova di questo attentato è stata accolta dappertutto con una viva indi-

gnazione, ed è con piacere che si comobbe ben tosto essere stata resa giustizia. Sovvenendoci la massima: « Non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso », e soprattutto del precetto del nostro Divino maestro « Omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis; haec enim lex et prophetæ (fate dunque agli uomini ciò che voi desiderate che essi vi facciano, giacchè questa è la legge e i Profeti (s. Matteo VII. 12) ». Noi veniamo al piede del trono del sovrano pontefice ad appoggiare istantemente i reclami della famiglia israelita di Bologna. Rendete, Santo Padre, la pace e la felicità ai parenti del giovanetto Mortara, e la sicurezza a tutti quelli che il ratto di questo fanciullo ha gettato nelle inquietudini e nella diffidenza.

Ministro di Dio sopra la terra, mostrate a tutti gli uomini che il vostro braccio s'estende per proteggere e per benedire.

Noi deponiamo ai vostri piedi, Santo Padre, l'omaggio della nostra venerazione.

Per il Consiglio dell'Alleanza cristiana universale.

Il Presidente MONIA LOFIS

Il Segretario GIORGIO SCHLATTER

V.

RISPOSTA DEL SEGRETARIO DEL MINISTRO BRITANNICO
ALL'ALLEANZA PROTESTANTE.

Milord, io sono incaricato dal conte di Malmesbury di rispondere all'indirizzo dell'Alleanza protestante, il quale è stato trasmesso il 2 di questo mese da V. S. Esso esprime il dolore e l'indignazione che ispira al Comitato la condotta delle autorità pontificie a riguardo del fanciullo ebreo Mortara, e sollecita nel tempo stesso il governo di S. M. d'impiegare la sua influenza per fare restituire il fanciullo ai suoi genitori. Io debbo informarvi che il governo di S. M. ha visto quest'atto di violenza con non meno dolore quanta indignazione. Tuttavia nell'interesse del fanciullo medesimo, egli è convinto che l'intervento in una simile vertenza farebbe più male che bene, e nuocerebbe alle probabilità che possano esservi ancora della restituzione di questo fanciullo alla sua famiglia.

Quando l'influenza d'una potenza cattolica come la Francia ha fallito nel suo intento presso il governo pontificio, egli è evidente che gli sforzi del governo di S. M. sarebbero impotenti per secondare i supplicanti nel nobile fine ch'essi si propongono.

(Débats 10 Dicembre 1858.)

VI.

RISPOSTA DEL CONTE MALMESBURY ALLA SOCIETÀ DELLA RIFORMA
SCOZZESE PER MEZZO DEL SUO SEGRETARIO.

Signore

In risposta alla vostra lettera del 19 di questo mese, includendo una Memoria indirizzata al conte di Malmesbury per la società della riforma scozzese,

la quale tende ad ottenere che l'influenza del governo inglese sia adoperata perchè possa essere restituito il fanciullo ebreo Edgardo Mortara ai suoi genitori di Bologna, io ho l'ordine da S. S. di dirvi che Ella tenè che l'intervento del governo protestante della Gran Bretagna non sia affatto superfluo, dopo che gli ardenti sforzi degli Stati cattolici non hanno avuto effetto. Io debbo aggiungere che S. S. non divide i timori dei sottoscritti alla Memoria, che i fanciulli dei sudditi inglesi potrebbero essere trattati nella medesima maniera. Se un tale insulto avesse luogo, non sarebbe commesso impunemente.

CCCXXI.

N. 3402

RIMOSTRANZA DEGLI ISRAELITI PER LA ESPULSIONE DAL CASINO DI FERRARA.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

In proposito di quanto V. S. I. e R. si è compiaciuta significarmi col suo rapporto del 1 maggio corrente 3350, amerei conoscere il regolamento della direzione del Casino di Ferrara, come pure le principali notizie che si riferiscono alla sua istituzione, ed alla qualità e numero de' soci.

Egli è per ciò che V. S. I. e R. con quella prudenza, per cui tanto si distingue, vorrà compiacersi corrispondere a tale mio desiderio, ed in aspettativa di risposta mi ripeto con distinta stima.

Di V. S. I. e R.

Roma 12 Maggio 1851.

Il vice Camerlengo di S. R. C.
Ministro dell' Interno D. SAVELLIMons. Commis. Ap. di
Bologna

CCCXXII.

N. 25. P. S. Segr. Gen.

ESCLUSIONE DEGLI ISRAELITI DALLA SOCIETÀ DEL CASINO

Eccellenza Reverendissima

Uno degli effetti della vantata libertà ed eguaglianza degli ultimi luttuosi tempi quello si fu, che oltre all'essere stati accolti gli Ebrei fra i soci, e fra la Direzione dell'Asilo Infantile, questa Società del Casino li accettasse pure nel suo seno dell'uno e dell'altro sesso. A sconcezza totale, accolta con dispiacenza dalla parte sana della Società, e dei cittadini, ed indecorosa in paese specialmente soggetto al dominio della S. Sede, non doveva io omettere di convenientemente provvedere, sia per far luogo alle giuste rimostranze, che da tempo ne andava ricevendo, sia perchè un atto fatto in tempi del tutto ecce-